

**“Allegato 4 – Schema di contratto”**

**Regione Lazio**

**AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO**

**Codice fisc. e Partita I.V.A. 01455570562**

**Via E. Fermi, 15 – 01100 Viterbo**

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICO AVANZATO PER LA “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI ACQUAPENDENTE”. CUP G45F22001170005 - CIG

**TRA**

L’ASL di Viterbo – Azienda Sanitaria Locale di Viterbo (Partita IVA n. 01455570562), con sede in Viterbo, in via Enrico Fermi, n. 15, C.A.P. 01100, nella persona del Direttore Amministrativo Dott.ssa Simona Di Giovanni, delegata dal Legale Rappresentante dell’ASL di Viterbo, Commissario Straordinario Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione aziendale del 27 febbraio 2025, n° 26, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni, la quale dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula, in seguito chiamata “Committente” o “Committenza” o “Stazione Appaltante”),

**E**

**(In caso di libero professionista)**

l’ \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ P.IVA n. \_\_\_\_\_), con sede legale in Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_;

**OVVERO (In caso di società)**

\_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (Cod. Fisc.

\_\_\_\_\_), in qualità di \_\_\_\_\_ della Soc.

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_) Via \_\_\_\_\_ n.

\_\_\_\_\_, Cod. Fisc. e P. I.V.A. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ Email:

\_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_;

**OVVERO (In caso di RTP)**

Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti \_\_\_\_\_ con sede

legale in \_\_\_\_\_ (\_\_) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ (Cod. Fisc. e P.I.

\_\_\_\_\_ ) nella persona del \_\_\_\_\_ nato a

\_\_\_\_\_ (\_\_) il \_\_\_\_\_ ed ivi residente in \_\_\_\_\_

(\_\_) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) che interviene alla

presente stipulazione in proprio e come Capogruppo Mandatario (costituito con

atto notarile del Dott. \_\_\_\_\_ rep. \_\_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_) con i

seguenti soggetti:

- (in caso di libero professionista) l' \_\_\_\_\_ nat\_ a

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ P.IVA n.

\_\_\_\_\_ ), con sede legale in Via \_\_\_\_\_, \_\_ -

\_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_ PEC:

\_\_\_\_\_, in qualità di mandante;

- (in caso di società) la Soc. \_\_\_\_\_ con sede legale in

\_\_\_\_\_ (\_\_) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, (C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_) nella

persona del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il

\_\_\_\_\_ e residente in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), in qualità di mandante.

(nel seguito per brevità anche “Professionista” o “Affidatario”).

In esecuzione della deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si stabilisce e conviene quanto segue.

**PREMESSO CHE**

- con Delibera del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata indetta una procedura di gara per \_\_\_\_\_;

- con Delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il Professionista è risultato aggiudicatario della citata procedura di gara per un importo complessivo pari ad € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) oneri contributivi e IVA esclusi, come da propria Offerta Economica presentata in sede di gara, applicando, sull'importo a base di gara pari ad € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) al netto di oneri previdenziali e assistenziali al 4% e IVA al 22% il ribasso offerto del \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento);

- il Professionista risulta in regola con i requisiti previsti dall'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula del presente Contratto;

- il Professionista, sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;

- il Professionista, ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 36/2023, ha presentato la garanzia fideiussoria per un importo pari al \_\_\_\_\_% dell'importo complessivo di aggiudicazione (€ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_)



## ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il presente Contratto ha per oggetto l'incarico relativo ai servizi professionali di progettazione \_\_\_\_\_ in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023.

Lo svolgimento delle attività tecniche, secondo le prescrizioni contenute nel capitolato tecnico prestazionale e in conformità alla normativa vigente, prevede tutte le attività inerenti ai servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, ivi comprese le ulteriori attività tecniche/amministrative accessorie e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Inoltre dovranno essere rispettate tutte le indicazioni riportate nei documenti di gara quali il Bando/Lettera di invito, Disciplinare di gara e Capitolato tecnico prestazionale, nonché quanto riportato nell'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica.

## ARTICOLO 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per l'espletamento delle prestazioni oggetto della procedura dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di "appalti pubblici" o comunque applicabili al caso di specie. Dovrà, altresì, essere rispettato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti, anche attraverso prescrizioni particolari.

Inoltre, dovranno essere rispettate le norme e i regolamenti a livello nazionale e sovranazionale (ad es. norme UNI o CEI ecc.). Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una serie di norme di riferimento per ciascun settore:

- D. lgs 18 Aprile 2023 n.36 e ss.mm.ii. "Nuovo Codice Appalti";
- D.Lgs. del 22 gennaio 2004 n. 42: "Codice dei beni culturali e del

paesaggio”;

– DM del 22 agosto 2017 n. 154;

– D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii.: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

– NTC 2018 approvate con il decreto MIT del 17 gennaio 2018 e circolari esplicative;

– Circolare 21 gennaio 2019, n. 7, “Istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”;

– D.lgs. 9 aprile 2008 n.81: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;

– DM 49/2018 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;

– Regolamento Regionale n. 26/2020 Regolamento regionale per la semplificazione e l’aggiornamento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Abrogazione del regolamento regionale 13 luglio 2016, n.14 e successive modifiche;

– Linee guida per la redazione del PFTE predisposte dal MIMS e CSLP ed. luglio 2021;

– DPR 14/01/1997 “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”;

– Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 8/2011

“Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie”;

– DPR 01/08/2011 n. 151 “Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi”;

– DM 18/09/2002 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

– DL 76/2020, convertito in Legge 120/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

– DL 77/2021, convertito in Legge 108/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

– Legge 178 del 30/12/2020.

### **ARTICOLO 3 - DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'INCARICO**

L’Affidatario dovrà prestare i servizi di cui all’art. 1 del Contratto presso il sito del cantiere dove saranno realizzati i lavori nonché presso i propri uffici o altre sedi indicate dallo stesso (riunioni ed incontri potranno avvenire anche presso gli uffici della Stazione appaltante).

Il luogo di svolgimento dei servizi è il territorio di competenza della ASL di Viterbo. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito alcuni dei siti dove dovranno effettuati i servizi richiesti:

- Comune di Acquapendente (VT), Via ..., ... – ... Acquapendente (VT);
- Cittadella della Salute di Viterbo, Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo.

Le prestazioni di cui al contratto avranno inizio dalla data di sottoscrizione del

verbale di consegna del presente Servizio, che potrà avvenire anche in via d'urgenza, ed avranno termine solo con la validazione del progetto da parte del Committente che dovrà essere consegnato non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'Affidatario prende altresì atto e accetta che la consegna dei lavori possa avvenire anche per singole parti, in tempi diversi, in più volte con successivi verbali di consegna parziale. Sarà cura del RUP indicare per quali parti d'opera l'Affidatario darà corso ai servizi. L'Affidatario rinuncia pertanto ad avanzare richieste e/o pretese in ordine al riconoscimento di maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque denominati, connessi con la eventuale maggiore durata del vincolo contrattuale, essendo ogni relativo onere compreso e compensato nel corrispettivo.

#### **ARTICOLO 4 - ONORARIO E PAGAMENTI**

Sulla base dell'Offerta Economica, il corrispettivo dovuto al Professionista incaricato è di € \_\_\_\_\_,\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_), oltre oneri previdenziali e fiscali.

Le fatture dovranno essere intestate a: Regione Lazio – Azienda Sanitaria Locale Viterbo Via E. Fermi, 15 – 01100 Viterbo - Codice Fiscale e Partiva IVA 01455570562 - e corredate dagli estremi del Contratto (numero e data), dovranno riportare.

Il compenso da corrispondere risulterà suddiviso proporzionalmente in funzione della percentuale raggiunta dei servizi e solo a seguito del loro recepimento da parte del RUP mediante l'emissione del relativo certificato di pagamento in acconto.

Il saldo finale del corrispettivo verrà liquidato successivamente

all'approvazione e validazione del progetto definitivo ed esecutivo da parte del  
Committente.

Le eventuali consulenze di cui il Professionista potrà eventualmente servirsi,  
avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o meno capo al Professionista  
medesimo, sono da considerarsi comprese nelle spese e nei compensi  
accessori come sopra determinati.

Ferma restando l'ottemperanza dell'Affidatario agli obblighi citati nel presente  
atto, la liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 60 (sessanta) giorni dal  
ricevimento della relativa fattura, ad accertato corretto adempimento  
contrattuale, nonché l'assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel  
pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto  
dalla normativa vigente (DURC).

In caso di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva di non  
procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in  
relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti, il  
termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte  
dell'importo oggetto di contestazione. L'Affidatario non potrà in nessun caso  
rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del  
contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei  
pagamenti o sull'entità dei medesimi.

Il compenso come sopra indicato s'intende riferito alle prestazioni descritte nel  
Capitolato tecnico, in esse intendendosi comunque comprese le attività di  
ottimizzazione ed integrazione degli elaborati costruttivi e particolareggiati che  
fossero richiesti dall'Appaltatore dei lavori durante l'esecuzione dei lavori.

## ARTICOLO 5 – GRUPPO DI LAVORO

Il Professionista ha indicato la composizione del gruppo di lavoro come di seguito indicato, nominando i seguenti soggetti:

- a. \_\_\_\_\_ in qualità di Direttore dei Lavori;
- b. \_\_\_\_\_ in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- c. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_;
- d. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_.

## ARTICOLO 6 – IMPEGNI DELL’AFFIDATARIO

Il Professionista si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto,

a:

- eseguire i servizi comprensivi di tutte le attività oggetto Contratto, dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorative, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli atti di gara;
- adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti della ASL nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- dotare sé stesso ed il proprio personale dipendente dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio;
- osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa riconducibile allo svolgimento delle attività incluse nel presente Contratto;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura

organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente

le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;

- eseguire tutte le attività richieste secondo le modalità concordate con il Committente e nel rispetto delle prescrizioni riportate nel Capitolato tecnico;

- predisporre tutti gli eventuali strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Committenza, per quanto di specifica competenza, di monitorare la conformità dei servizi ai parametri ed alle norme previsti nei Capitolati Tecnici e negli ulteriori Atti di gara.

### **ARTICOLO 7 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO**

Sono a carico del Professionista, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Professionista garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal Professionista in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Professionista se migliorativa. Il Professionista si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal Contratto, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche

e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Professionista, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Professionista non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della ASL di Viterbo, assumendosene il medesimo Professionista ogni relativa alea.

Il Professionista si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committenza da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali del Committente debbono essere eseguite senza interferire con le normali attività sanitarie: le modalità ed i tempi debbono comunque essere preventivamente concordati con la ASL di Viterbo. Il Professionista prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali adiacenti a quelli oggetto di intervento e nelle pertinenze del presidio ospedaliero continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Professionista si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Il Professionista rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività sanitarie o di terzi.

## **ARTICOLO 8 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI**

Il Professionista si obbliga ad eseguire i servizi richiesti con le modalità descritte e nei termini definiti negli atti di gara e nel Capitolato tecnico.

Lo svolgimento dell'attività si intende comprensiva di ogni onere e spesa sostenuta dal Professionista, nessuno escluso.

Il Professionista si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.

Non saranno ammesse prestazioni professionali parziali.

## **ARTICOLO 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Professionista assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Contratto.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN

\_\_\_\_\_.

Il Professionista si obbliga a comunicare al Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, l. 136/2010. Qualora le transazioni relative a prestazioni professionali rientranti nel presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente atto sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della l. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di

cui all'articolo 3 della L. 136/2010.

### ARTICOLO 10 – TRASPARENZA

Il Professionista espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Professionista non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Professionista, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### ARTICOLO 11- PENALI

In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del Direttore dei Lavori e/o del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione agli obblighi di cui al presente Contratto, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Committenza, la stessa potrà applicare

per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale.

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto al Professionista, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. Il Committente avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto al Professionista, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato del Professionista di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi.

L'importo massimo della penale è pari al 10% del corrispettivo contrattuale; è facoltà dell'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo risolvere il contratto nel caso in cui l'importo complessivo delle penali raggiunga la predetta percentuale.

#### **ARTICOLO 12 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente l'esecuzione delle prestazioni a regola d'arte, il R.U.P. ha la facoltà di sospenderla, indicandone le ragioni. Il R.U.P. può, altresì, disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti di cui al medesimo art. 121 del D.Lgs. 36/2023, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione al Professionista.

### ARTICOLO 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Professionista, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del d.lgs. 36/2023, ha costituito a favore della ASL di Viterbo una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 106, comma 1, del d.lgs. 36/2023.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Professionista.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Professionista, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11 "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni del Professionista; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. È facoltà del Committente svincolare la cauzione progressivamente e proporzionalmente, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Professionista deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della

relativa richiesta effettuata da parte della ASL di Viterbo.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo il

Committente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

#### **ARTICOLO 14 – RISERVATEZZA**

Gli elaborati e quanto altro discenderà dall'incarico commissionato di cui all'art.1 del Capitolato prestazionale, con la liquidazione del relativo compenso al Professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta della ASL di Viterbo, compresi anche tutti gli elaborati grafici e documentali introdotti in seguito a varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Professionista possa essere sollevata eccezione di sorta.

#### **ARTICOLO 15 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA**

##### **ASSICURATIVA**

Il Professionista assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Professionista, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Professionista in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Contratto.

In particolare, detta polizza tiene indenne la ASL di Viterbo, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno il Professionista possa arrecare al Committente, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto.

Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di

cui al presente articolo è condizione essenziale per l'esecuzione delle prestazioni richieste dal Contratto e, pertanto, qualora il Professionista non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Professionista anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

#### **ARTICOLO 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Stazione appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:

- quando l’Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando non dovesse ottemperare ai propri obblighi contrattuali, anche se in presenza di contestazioni;
- quando l’Affidatario modificasse la composizione del gruppo dell’Ufficio Direzione Lavori indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell’Affidatario stesso o da questi non prevedibili;
- quando l’Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo dell’Ufficio Direzione Lavori, qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante;
- quando l’Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l’esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;
- quando l’Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
- quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
- in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto.

**ARTICOLO 17 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto all’Affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione

delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla ASL di Viterbo in conseguenza dell'inadempimento.

#### **ARTICOLO 18 – RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 123 del d.lgs. 36 del 2023, il Committente, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Professionista a mezzo PEC.

In caso di applicazione del presente articolo il Professionista ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Professionista deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Committente.

#### **ARTICOLO 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

È fatto divieto assoluto al prestatore di servizi di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità. Il subappalto è consentito nei limiti e nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119,

comma 3 del Codice. Il subappalto dovrà comunque essere autorizzato preventivamente dall'Amministrazione provinciale.

È fatto assoluto divieto al Professionista di cedere a terzi i crediti derivanti dallo svolgimento del servizio professionale senza specifica autorizzazione da parte della ASL di Viterbo, salvo quanto previsto dal Codice.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.

In caso di inadempimento da parte del Professionista degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, per quanto di rispettiva ragione.

## **ARTICOLO 20 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL**

### **TRATTAMENTO**

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il Professionista dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

La ASL di Viterbo, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto.

Con la sottoscrizione del Contratto il rappresentante legale del Professionista acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

#### **ARTICOLO 21 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Il presente Contratto viene stipulato in modalità elettronica, nella forma della scrittura privata con firma digitale.

Sono a carico del Professionista tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, per bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico al Committente per Legge.

#### **ARTICOLO 22 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

In caso di fallimento del Professionista o di risoluzione del Contratto per

inadempimento del medesimo, si procede ai sensi del Codice.

### **ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Professionista e la ASL di Viterbo è competente il Foro di Viterbo.

### **ARTICOLO 24 - CLAUSOLA FINALE**

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

### **ARTICOLO 25 - ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE**

#### **CONTRATTUALI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ del Professionista, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale del Contratto è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

ARTICOLO 3 - DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'INCARICO;  
ARTICOLO 6 – IMPEGNI DELL’AFFIDATARIO; ARTICOLO 7 – CONDIZIONI  
DEL SERVIZIO; ARTICOLO 11- PENALI; ARTICOLO 12 – SOSPENSIONE  
DELL’ESECUZIONE; ARTICOLO 14 – RISERVATEZZA; ARTICOLO 15 -  
DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA; ARTICOLO  
16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA; ARTICOLO 17 - ULTERIORI  
IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE; ARTICOLO 18 – RECESSO;  
ARTICOLO 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO; ARTICOLO  
21 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI; ARTICOLO 23 - FORO  
COMPETENTE; ARTICOLO 24 - CLAUSOLA FINALE.

Viterbo, li \_\_\_\_\_

Il Professionista

Il Direttore Amministrativo ASL Viterbo

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_